

CAMERA DEI DEPUTATI

N.204

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e
protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro
2001/220/GAI (204)

(articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

Trasmesso alla Presidenza il 15 settembre 2015

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 OTTOBRE 2012, CHE ISTITUISCE NORME MINIME IN MATERIA DI DIRITTI, ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2001/220/GAI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea, e in particolare l'articolo 1 nonché l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 90:
 - 1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.»;



- 2) al comma 3, dopo le parole: «prossimi congiunti di essa», sono inserite le seguenti: «o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente»;
- b) dopo l'articolo 90 sono inseriti i seguenti:

1) «ART. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa)

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua comprensibile, informazioni in merito:

- a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
- c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale o attraverso la mediazione, prevista dagli articoli 464-bis e seguenti;
- o) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.»;

2) «ART. 90-ter. (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.»;

- c) dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:

«ART. 143-bis. (Altri casi di nomina dell'interprete)

- 1. L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
- 2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.
- 3. L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.
- 4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni essenziali all'esercizio dei suoi diritti. La



traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.»;
d) all'articolo 398, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

«5-quater. Fermo quanto previsto dal precedente comma, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.»;

e) all'articolo 498, il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

«4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizioni di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette. La condizione di particolare vulnerabilità è desunta, oltre che dall'età o dall'eventuale stato di infermità o deficienza psichica, anche dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto.».

ART. 2

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 107-bis è inserito il seguente:

«ART. 107-ter. (Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela)

1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.»;

b) dopo l'articolo 108-bis è inserito il seguente:

«ART. 108-ter. (Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea)

1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.».

ART. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.280.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.234.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.



Relazione illustrativa

Il decreto legislativo si propone di dare attuazione alla delega normativa conferita al governo dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, in particolare dall'articolo 1 nonché dall'allegato B, con riferimento alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Il termine di scadenza della delega è fissato al 16 settembre 2015, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Il predetto provvedimento si colloca nel più ampio contesto della legislazione dell'Unione dedicata alle vittime: tra le molte, la direttiva 2004/80/CE sulla tutela delle vittime di reati intenzionali violenti e la direttiva 2011/36/UE, che sostituisce la Decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, stabilendo norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito della tratta di esseri umani nonché introducendo disposizioni comuni per i vari Stati membri dell'Unione europea.

Il diritto interno, già fortemente orientato a garantire diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato, viene modificato solo marginalmente dal decreto, ritenendosi, all'esito di un capillare lavoro di analisi e di verifica della relativa concordanza, che molte delle disposizioni di tutela previste dalla Direttiva siano già presenti e che, per l'effetto, l'ordinamento sia sostanzialmente conforme, fatte salve le specifiche disposizioni introdotte.

Quanto sopra dà conto e ragione della snella natura del decreto che consta di soli due articoli recanti modifiche dell'ordinamento interno, il primo dei quali contiene modifiche al codice di procedura penale.

L'articolo 1 prevede talune modifiche al codice di procedura penale.

In particolare, il comma 1, lettera a), introduce una specifica disposizione che impone al giudice, in caso di dubbio sulla maggiore o minore età della persona offesa, di procedere ad accertamento tecnico, sancendo al contempo che, ove il dubbio permanga pur all'esito della verifica disposta, si presuma la minore età ai soli fini della applicazione delle norme processuali (di garanzia).

Evidente l'analogia con la disposizione contenuta nell'articolo 8 D.P.R. 22 settembre 1988, N. 448, volta, però, a disciplinare l'ipotesi di dubbio sull'età dell'imputato.

Inoltre, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva che impone di includere nella nozione di familiari, oltre al coniuge, *"la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo"*, viene previsto che, qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati, oltreché dal coniuge, dalla persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), introduce nel codice di rito due disposizioni.

In primo luogo l'articolo 90-bis, rubricato "*Informazioni alla persona offesa*": la norma recepisce talune disposizioni della direttiva, la cui *ratio* è quella di consentire alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità, di ricevere, in lingua a lei comprensibile, una serie di informazioni utili ad orientarla durante lo svolgimento delle indagini e nell'eventuale fase processuale. In particolare, tali informazioni riguardano: le modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, il ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, il diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, il diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; la facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2; la facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione; la facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato; le modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento; le eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore; i diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato; le modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti; le autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento; le modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale; la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; la possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale o attraverso la mediazione, prevista dagli articoli 464-bis e seguenti del codice di procedura penale e relative disposizioni di attuazione (articoli 4 e 5 della legge 22 aprile 2014, n. 67); le strutture sanitarie presenti sul territorio, le case famiglia, i centri antiviolenza e le case rifugio.

Viene, inoltre, data attuazione all'articolo 6, paragrafo 5, della Direttiva che obbliga gli Stati membri a garantire alla vittima la possibilità di essere informata senza ritardo della scarcerazione o dell'evasione della persona indagata, imputata o condannata. Si inserisce, a tale scopo, nel codice di rito l'articolo 90-ter, rubricato "*Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione*", che integra l'attuale regime delle comunicazioni di cui all'articolo 299, commi 1-bis e 1-ter, del codice di procedura penale prevedendo che *«fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva»*.

Sempre conformemente alla direttiva, in tema di comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione alla persona offesa che ne faccia richiesta, si è introdotto l'inciso *«salvo che risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato»* che costituisce per il giudice motivo ostativo al compimento di tali comunicazioni qualora emergano concreti elementi da cui con evidenza desumere la possibilità di azioni ritorsive contro l'imputato, il condannato o l'internato in stato di libertà.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), sempre con la finalità di accrescere il diritto di partecipazione e le aspettative di tutela delle vittime di reati, interviene sulla materia dell'interpretariato e della traduzione, dettando specifiche disposizioni che integrano quelle recentemente modificate in sede di

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

La citata novella ha introdotto disposizioni specificatamente rivolte a tutelare l'imputato, mentre il decreto oggi proposto ha lo scopo di consentire al giudice di nominare interpreti e traduttori al fine di permettere anche alla vittima una adeguata e consapevole partecipazione al procedimento penale, tanto in fase investigativa che nella fase propriamente processuale. Il decreto introduce nel codice di procedura penale l'articolo 143-bis, rubricato "*Altri casi di nomina dell'interprete*".

Il primo comma di tale nuova disposizione riproduce il vecchio testo dell'articolo 143 del codice di procedura, prevedendo che l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. Si prevede altresì, al secondo comma, che l'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana, nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.

Per rispondere alle esigenze di celerità e di immediatezza, si consente che l'assistenza dell'interprete possa essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per permettere alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o comprendere il procedimento.

Infine, si prevede che l'autorità procedente nomina un interprete se la persona offesa, che non conosce la lingua italiana, richiede la traduzione, anche per estratto, di atti o parti di atti del procedimento essenziali per l'esercizio dei suoi diritti, inclusa l'attestazione della presentazione della denuncia o della querela. Di fondamentale importanza la disposizione per la quale, in tale caso, la traduzione è disposta in forma orale se il giudice ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.

L'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), novella le disposizioni del codice di rito in materia di acquisizione delle deposizioni testimoniali in sede di incidente probatorio e di esame dibattimentale, rispettivamente articoli 398 e 498 del codice di procedura penale. Il decreto legislativo propone di consentire al giudice di estendere alle persone offese particolarmente vulnerabili (in ragione della minore età, della infermità di mente o della natura del reato per cui si procede) le particolari cautele oggi previste solo per i procedimenti penali relativi a specifiche tipologie di reato, oggetto di preventiva elencazione da parte del legislatore. Le disposizioni introdotte consentono, in particolare, di adeguare l'ordinamento interno alle previsioni di cui all'articolo 23 della direttiva.

L'articolo 2 del decreto reca le modifiche alle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie al codice di procedura penale. In particolare, viene inserito l'articolo 107-ter disp. att. che prevede specificamente, in favore della persona offesa che non conosce la lingua italiana, la facoltà di presentare la denuncia o proporre la querela utilizzando una lingua a lei conosciuta, sempre che presentazione o proposizione avvengano dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. La direttiva, di cui si dà attuazione, contempla infatti l'obbligo di assicurare una tale facoltà, senza però escludere che l'esercizio della predetta, in ragione degli oneri organizzativi e finanziari che comporta, possa essere regolato in maniera tale da selezionare gli uffici giudiziari maggiormente capaci sul territorio di dotarsi della necessaria traduzione in lingua italiana.

Inoltre, si inserisce la previsione secondo la quale, negli stessi casi e previa richiesta, la persona offesa, ha diritto di ottenere gratuitamente la traduzione in una lingua a lei conosciuta, dell'attestazione dell'avvenuta presentazione di una denuncia o della querela.

Al fine di dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della Direttiva, che espressamente impone agli Stati membri di provvedere affinché l'autorità competente dinanzi alla quale la vittima presenta la denuncia la trasmetta senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, qualora la competenza ad avviare il procedimento non sia esercitata dallo Stato membro in cui è stata presentata la denuncia, l'articolo 2, comma 1, lettera b), stabilisce che, dopo l'articolo *108-bis disp. att.*, sia inserito l'articolo *108-ter*, secondo il quale, quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie.

DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

Tabella di concordanza

Direttiva	Legislazione Nazionale	Commenti conclusivi e norme di recepimento
Articolo 1 Obiettivi 1. Scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale. I diritti previsti dalla presente direttiva si applicano alle vittime in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro status in materia di soggiorno. 2. Gli Stati membri assicurano che nell'applicazione della presente direttiva, se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale. Si privilegia un approccio	Libro I TITOLO IV Capo IV del codice penale (artt. 120 e ss.). Libro I Titolo VI del codice di procedura penale (artt. 90 e ss.). Art. 185 c.p. "restituzioni e risarcimento del danno". Si tratta di disposizione programmatica conforme alle previsioni del diritto interno. La legge riconosce, infatti, alle persone offese diritti sia nella fase delle indagini preliminari che in fase processuale. Quanto alle indagini, alle persone offese spetta il diritto di querela per i reati per i quali la legge prevede detta condizione di procedibilità e, comunque, diritto di denuncia con riferimento ai casi di reati procedibili ex officio (art. 333 c.p.p.). La persona offesa ha, inoltre, diritto a ricevere avviso del compimento da parte del pubblico ministero di atti irripetibili riconducibili al disposto dell'art. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici irripetibili quali ad es. autopsia o altre consulenze in relazione a persone, cose, luoghi, il cui stato è	Non si ritengono necessari interventi di recepimento.

rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori.

soggetto a modificazione, suscettibili di mutamento nel tempo o destinate a distruzione per effetto dell'attività di consulenza, come nel caso di analisi chimica, tossicologica o biologica di campioni unici di sostanze).

Alla persona offesa è, altresì, riconosciuto dall'art. 335 c.p.p. il diritto a ricevere informazioni in merito al procedimento che la riguarda.

Quanto al processo, la persona offesa è destinataria necessaria degli atti introduttivi del giudizio e nell'ambito del medesimo le spettano poteri sia di sollecitazione che istruttori che di esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

Parimenti, la persona offesa è tutelata anche nei casi di acquisizione anticipata della prova durante la fase delle indagini preliminari con le modalità dell'incidente probatorio (art. 392 c.p.p.).

Tali diritti e facoltà sono riconosciuti alla persona offesa a prescindere da ogni situazione personale di minore età, disabilità fisica o psichica, consentendo la legge che il relativo esercizio venga attribuito ai soggetti che sulla vittima esercitano potestà genitoriali o che comunque ne esercitano i diritti in ragione di specifici provvedimenti del giudice (curatore, cfr. sul punto in particolare l'art. 120 c.p.).

Quanto all'esercizio dei diritti della persona offesa, la legge (art. 102 c.p.p.) prevede che la stessa possa nominare un difensore. Analoga difesa tecnica è prevista obbligatoriamente per la

	parte civile, ovvero la persona offesa che nel giudizio abbia esercitato l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. Con l'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, si prevede che, qualora vittime di reato siano soggetti portatori di handicap, persone anziane o altrimenti impediti, in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate, un appartenente alle forze dell'ordine si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere e ricevere la relativa denuncia. Le modalità di attuazione del servizio sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni e prefetture.	
Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «vittima»: i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; b) «familiare»: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima; c) «minore»: una persona di età inferiore agli anni	Si tratta di disposizione che contiene il quadro delle nozioni di riferimento. Rileva sottolineare che la nozione di vittima include sia il soggetto che abbia direttamente subito danno dal compimento di un reato sia, in caso di morte di un soggetto causata dal reato, i familiari, includendo in tale novero non solo i soggetti legati al <i>de cuius</i> da vincolo di parentela, ma anche "la persona che convive con la vittima in una relazione intima", con ciò operandosi un evidente riferimento alle situazioni sostanzialmente analoghe ai legami familiari, ma non formalizzate (ad es., coppie di fatto). La nozione di minore corrisponde a quella di cui all'art. 2 c.c. Quanto alla nozione di giustizia riparativa, che include ogni procedimento che permetta alla vittima e all'autore del reato di	Con specifico riferimento all'eventuale inserimento di una disposizione che estenda ai familiari conviventi con la vittima deceduta l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale, si propone la seguente modifica alla disposizione di cui all'articolo 90 del codice di procedura penale: al comma 3, dopo le parole: «prossimi congiunti di essa», sono inserite le seguenti: «o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente».

diciotto;

d) «giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale.

2. Gli Stati membri possono stabilire procedure:

a) per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso; e

b) in relazione al paragrafo 1, lettera a), punto ii), per determinare quali familiari hanno la priorità in relazione all'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva.

partecipare alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo, nell'ordinamento interno la legge consente, per i soli reati procedibili a querela, l'eventuale estinzione dello stesso per intervenuta remissione ed accettazione della remissione, eventualmente previa convocazione ad opera della polizia giudiziaria o del giudice, tramite l'esperimento di un tentativo di conciliazione (art. 152 e ss. c.p. nonché art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274).

Inoltre, ulteriori ipotesi di giustizia riparativa sono previste nel processo a carico di minorenni dagli artt. 28 e 29 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (messa alla prova nei processi a carico di minorenni) e dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in particolare dalle disposizioni interpolate nel codice penale e di procedura penale (artt. 4 e 5 della L. n. 67 citata).

In sede di esecuzione della pena, l'art. 47 (in particolare comma 6) della L. 26 luglio 1975, n. 354, prevede quanto segue:

47. Affidamento in prova al servizio sociale.

1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il

giudizio di cui al comma 2.

3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiatione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.

4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a



superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.

12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3.

Quanto al paragrafo 2, si evidenzia che l'ordinamento interno non prevede limitazioni astratte al numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti, trattandosi di valutazione da effettuarsi in relazione al caso concreto tenuto conto della eventualità che il danno, morale o materiale conseguente alla commissione di un reato, sia concretamente subito da parenti remoti conviventi ovvero del fatto che l'esercizio di diritti possa essere riconosciuto a soggetti che, a prescindere dalla sussistenza di legami di parentela con la vittima, esercitino sulla stessa poteri di tutela o curatela (art. 77 c.p.p.).

Articolo 3 Diritto di comprendere e di essere compresi

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per assistere la vittima, fin dal primo contatto e in ogni ulteriore necessaria interazione con un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, incluso quando riceve informazioni da questa, a comprendere e a essere compresa.

2. Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni fornite alla vittima siano offerte oralmente o per iscritto in un linguaggio semplice e accessibile. Tali comunicazioni tengono conto delle personali caratteristiche della vittima, comprese eventuali disabilità che possano pregiudicare la sua facoltà di comprendere o di essere compreso.

3. Gli Stati membri consentono alla vittima di essere accompagnata da una persona di sua scelta nel primo contatto con un'autorità competente, laddove, in conseguenza degli effetti del reato, la vittima necessita di assistenza per comprendere o essere compresa, a condizione che ciò non pregiudichi gli interessi della vittima o l'andamento del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 101, comma 1, c.p.p. al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria debbono informare la persona offesa di tale facoltà oltre ad informarla della possibilità di accesso al patrocinio dello Stato ai sensi dell'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

Per l'effetto, non si ritiene necessario prevedere una forma diversa di ulteriore assistenza della persona offesa nella fase delle indagini preliminari, fermo restando che la stessa ha facoltà di nominare un difensore (art. 101 c.p.p.).

Quanto al diritto a comprendere e ad essere compresi, **il nostro sistema non prevede un generale diritto della persona offesa** ad ottenere a spese dello Stato la traduzione di atti del procedimento ovvero l'assistenza dell'interprete che, invece, può essere nominato dal giudice o dal pubblico ministero ove si debba procedere ad acquisire le dichiarazioni della persona offesa quale informata sui fatti ovvero testimone. Con riferimento alla vittima minore, la disposizione di cui all'art. 351, comma 1-ter, c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvalga dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. La disposizione è oggetto di

L'ordinamento è conforme. Sin dall'inizio delle investigazioni la polizia giudiziaria pone la vittima in condizione di comprendere ed essere compresa, anche mediante l'ausilio di un interprete nei casi in cui la difficoltà di comprensione sia correlata alla mancata conoscenza della lingua italiana ovvero sia conseguenza di disabilità (art. 119 c.p.p.).

	espresso richiamo ad opera dell'art. 362 c.p.p., in tema di assunzione di informazioni da parte del Pubblico Ministero. Quanto alle persone con disabilità, l'art. 119 c.p.p. disciplina la materia della partecipazione del sordo, muto o sordomuto agli atti del procedimento. Quanto alla previsione della possibilità per la vittima di farsi "accompagnare" da una persona di sua scelta nel primo contatto con un'autorità competente, tale facoltà non è preclusa da alcuna norma interna, ferma restando la segretezza degli atti di indagine.	
Articolo 4 Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente 1. Gli Stati membri provvedono a che alla vittima siano offerte fin dal primo contatto con un'autorità competente, senza indebito ritardo, e affinché possa accedere ai diritti previsti dalla presente direttiva, le informazioni seguenti: a) il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa; b) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure; c) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione; d) come e a quali	ART. 74 (L) (Istituzione del patrocinio) 1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. ART. 75 (L) (Ambito di applicabilità) 1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del	Occorre recepire la disposizione di cui all'art. 4 prevedendo che la polizia giudiziaria e il pubblico ministero, al primo contatto con la vittima, debbano renderla edotta delle informazioni elencate nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) nonché delle informazioni di cui all'art. 6 della direttiva. Peraltro, la direttiva non prescrive che si prevedano sanzioni per il caso di mancata informazione. Si propone l'inserimento della seguente disposizione nel corpo del codice di rito: «90-bis. Informazioni alla persona offesa. - 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua comprensibile, informazioni in merito: a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del



condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza;	processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.	processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile ¹ , al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
e) come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento;	2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.	b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
f) come e a quali condizioni ha diritto all'interpretazione e alla traduzione;		c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
g) qualora risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, quali sono le misure, le procedure o i meccanismi speciali a cui può ricorrere per tutelare i propri interessi nello Stato membro in cui ha luogo il primo contatto con l'autorità competente;		d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
h) le procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti da parte dell'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale;	ART. 76 (Condizioni per l'ammissione) , comma 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.	e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
i) a chi rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso;		f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
j) i servizi di giustizia riparativa disponibili;		g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
k) come e a quali condizioni le spese sostenute in conseguenza della propria partecipazione al procedimento penale possono essere rimborsate.	Con specifico riferimento alla lettera c) il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, prevede specifiche misure per le vittime dei reati di <i>stalking</i> , poi estese dal Decreto Legge n. 93/2013 anche ai delitti di cui agli artt. 572, 602 c.p. nonché prostituzione	h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
2. L'entità o il livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 1 possono variare in base alle specifiche esigenze e		i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
		l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

¹ La previsione relativa alla costituzione come parte civile risponde alla necessità di allineare il recepimento della Direttiva alla locuzione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6 che espressamente prevede: "Gli stati membri provvedono a che, secondo il ruolo nel pertinente sistema giudiziario penale, la vittima sia informata...".



circostanze personali della vittima, nonché al tipo o alla natura del reato. Ulteriori informazioni dettagliate possono essere fornite nelle fasi successive, in funzione delle esigenze della vittima e della pertinenza di tali informazioni in ciascuna fase del procedimento.	e pornografia minorile. In relazione alla lettera a) il medesimo provvedimento normativo prevede specifici obblighi di informazione sui centri antiviolenza a carico delle forze dell'ordine. Quanto al rimborso delle spese, le stesse in virtù del considerando 47 della direttiva sono solo quelle relative alla partecipazione al procedimento penale: di tali spese, ovvero quelle relative a indennità, spese di viaggio per trasferte, è già previsto il rimborso su domanda dall'art. 21 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.	m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale o attraverso la mediazione, prevista dagli artt. 464-bis e seguenti; o) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.
<i>Articolo 5 Diritti della vittima al momento della denuncia</i> 1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima ottenga un avviso di ricevimento scritto della denuncia formale da essi presentata alla competente autorità di uno Stato membro che indichi gli elementi essenziali del reato interessato. 2. Gli Stati membri assicurano che la vittima che intende presentare una denuncia relativa a un reato e non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente abbia la <u>possibilità</u> di presentare la denuncia utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria assistenza linguistica. 3. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente disponga, qualora ne faccia	Per il comma 1, il nostro ordinamento è conforme (cfr. Art. 107 disp. att. c.p.p.) che testualmente prevede: 107. Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell'autore del reato. 1. La persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall'autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L'attestazione può essere apposta in calce alla copia dell'atto. 2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa e il danneggiato dal reato possono ottenere dal pubblico ministero attestazione relativa alla identificazione della persona alla quale il reato è attribuito, sempre che ciò non pregiudichi l'esito delle indagini.	Paragrafo 1, ordinamento interno conforme. I paragrafi 2 e 3 vanno recepiti prevedendo, per il comma 2, l'assistenza di un interprete al momento della presentazione



richiesta, della traduzione gratuita, in una lingua che comprende, dell'avviso di ricevimento scritto della sua denuncia di cui al paragrafo 1.		della denuncia o la facoltà di presentare denuncia nella lingua madre salvo poi farla tradurre e, per il comma 3, l'obbligo di traduzione gratuita, se vi sia richiesta, della ricevuta. Si propone il reinserimento dell'articolo 143, comma 2, c.p.p. nel vecchio testo con opportune integrazioni (ved. sub art. 7 della Direttiva): «107-ter. Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.».
Articolo 6 Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso 1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono	Art. 369. Informazione di garanzia 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,	Il paragrafo 1 è stato recepito mediante l'integrazione dell'elenco delle informative di cui all'art. 4, posto che nel nostro ordinamento l'istituto dell'avviso della richiesta di archiviazione già esiste (art. 408 c.p.p.) e che la

a che la stessa ottenga, **previa richiesta**, tali informazioni:

a) un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato;

b) la data e il luogo del processo e la natura dei capi d'imputazione a carico dell'autore del reato.

2. Gli Stati membri provvedono a che, secondo il ruolo nel pertinente sistema giudiziario penale, la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, **previa richiesta**, tali informazioni:

a) l'eventuale sentenza definitiva di un processo;

b) le informazioni che consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento, salvo in casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.

alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.

2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151.

408. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.

335. Registro delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo

persona offesa è destinataria necessaria degli atti introduttivi del giudizio (articoli 552, comma 3, 429, comma 4, del codice di procedura penale), salva poi la sua autonoma scelta di costituirsi parte civile. Nella fase delle indagini, la stessa riceve, altresì, l'informazione di garanzia ex articolo 369 c.p.p.

2. Occorre inserire nell'informativa la previsione del diritto della parte civile (e non in generale della vittima) ad avere notifica della sentenza di condanna o di assoluzione: la norma prevede un obbligo di "informativa". Il diritto interno prevede che la persona offesa, ove scelga di costituirsi parte civile, sia parte del processo a tutti gli effetti, con conseguente diritto ad avere comunicazione della sentenza.

Prima della costituzione e nell'ottica della stessa, la persona offesa deve ricevere notifica degli atti introduttivi del processo ex artt. 552 e 429 c.p.p. e, quanto agli avvisi di fissazione dell'udienza preliminare, ex art. 419 c.p.p.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), includono la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione in questione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione qualora le motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base alla legge nazionale. 4. La volontà della vittima di ottenere o di non ottenere informazioni vincola l'autorità competente, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale. Gli Stati membri consentono alla vittima di modificare in qualunque momento la sua volontà e ne tengono conto. 5. Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare,	risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 2 429. Decreto che dispone il giudizio. 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio; f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. 2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f). 3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. 3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere	Con riferimento al paragrafo 3, si osserva che il diritto interno prevede che la persona offesa ex art. 408, comma 3, c.p.p. può prendere visione degli atti, inclusa quindi la richiesta di archiviazione e le relative motivazioni. Quanto alle sentenze, si osserva che nel nostro ordinamento non sono contemplate ipotesi di motivazioni "riservate" nel senso di "coperte da segreto" e che l'art. 545 c.p.p. disciplina le modalità della relativa pubblicazione mentre il successivo art. 548 c.p.p. è dedicato al deposito della sentenza, atto prodromico alla richiesta di copia della stessa. In ragione delle attuali previsioni di cui all'art. 408, comma 3-bis, e 299, commi 2-bis e ter, c.p.p. è sufficiente aggiungere alle ipotesi previste quelle di evasione ed i provvedimenti di scarcerazione anche di condannati, ex officio (informazione
--	--	--

² Si ritiene non necessario introdurre un obbligo generalizzato di notificare alla persona offesa l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto si tratta di atto che non costituisce esercizio dell'azione penale né pregiudica eventuali richieste di archiviazione: ha natura interlocutoria e gli effetti dell'avviso ex articolo 415-bis c.p.p. sono quelli di cristallizzare l'imputazione e sollecitare le deduzioni difensive. Se anche è stata prevista la notifica dell'avviso in favore di persone offese di taluni reati, si tratta di notifica che non è finalizzata a dare informazione sullo stato del procedimento, piuttosto a rafforzare la tutela della vittima qualificata di reati tipicamente innestati sulla violenza di genere. A ciò si aggiunge ogni necessaria considerazione sull'incremento non necessario dei costi del procedimento penale, anche in termini di ricadute sulla durata del procedimento. Si ritiene non opportuno inserire il riferimento all'articolo 415-bis c.p.p. che non costituisce atto di informazione tra quelli menzionati dalla Direttiva.



processata o condannata che riguardano la vittima. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato.

6. La vittima, previa richiesta, riceve le informazioni di cui al paragrafo 5 almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale notifica comporta un rischio concreto di danno per l'autore del reato.

superiore a sessanta giorni.

4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

552. Decreto di citazione a giudizio.

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al

da rilasciarsi sempre su richiesta).

Si propone l'inserimento nel codice di procedura penale della seguente disposizione:

«90-ter.

Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione.

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stese modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato nonché della volontaria sottrazione dell'internato alla esecuzione della misura di sicurezza detentiva.»



comma 3 del medesimo articolo 415-bis.

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

419. Atti introduttivi.

1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.

2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.

3. L'avviso [comunicato al pubblico ministero] contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.

545. Pubblicazione della sentenza.

1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.

2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.



	3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza. 548. Deposito della sentenza. 1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito. 2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. E' notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza. 3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.	
Articolo 7 Diritto all'interpretazione e alla traduzione 1. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistita, previa richiesta, da un interprete secondo il ruolo della vittima previsto nel pertinente sistema giudiziario penale nell'ambito del procedimento penale, gratuitamente, almeno durante le audizioni o gli interrogatori della vittima nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari. 2. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la	143. Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali. 1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento. 2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna. 3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza. 4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.	La norma va recepita. Si propone l'inserimento dell'art. 143-bis c.p.p. nel testo che segue: «143-bis. Altri casi di nomina dell'interprete. - 1. L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete. 2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana, nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete. 3. L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del

videoconferenza, il telefono o internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria perché la vittima possa esercitare correttamente i suoi diritti o comprendere il procedimento. 3. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia fornita, secondo il ruolo della vittima previsto nell'ambito del procedimento penale dal pertinente sistema giudiziario penale, previa richiesta, la traduzione delle informazioni essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale in una lingua da essa compresa, gratuitamente, nella misura in cui tali informazioni siano rese accessibili alla vittima. Le traduzioni di tali informazioni comprendono almeno la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato da essa subito e, previa richiesta della vittima, la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione le cui motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base al diritto nazionale. 4. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che ha diritto a informazioni sulla data e sul luogo del processo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e	5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.	procedimento. 4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni essenziali all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa». Paragrafo 4: il
---	--	--

che non comprende la lingua dell'autorità competente, sia fornita la traduzione delle informazioni che ha diritto a ricevere, <u>previa richiesta</u>. 5. La vittima può presentare una richiesta motivata affinché un documento sia considerato fondamentale. Non vi è l'obbligo di tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non sono rilevanti allo scopo di consentire alle vittime di partecipare attivamente al procedimento penale. 6. In deroga ai paragrafi 1 e 3, è possibile fornire una traduzione <u>orale</u> o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento. 7. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente valuti se le vittime necessitino dell'interpretazione o della traduzione, come previsto ai paragrafi 1 e 3. La vittima può impugnare una decisione di non fornire l'interpretazione o la traduzione. Le norme procedurali di tale impugnazione sono determinate dal diritto nazionale. 8. L'interpretazione e la traduzione e l'eventuale esame di un'impugnazione avverso una decisione di non fornire l'interpretazione o la traduzione a norma del presente articolo non prolungano il	586. Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento. 1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità [c.p.p. 591], soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza. 2. L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti. 3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza.	recepimento di tale paragrafo è già assicurato in ragione della previsione della traduzione degli atti essenziali per la difesa della persona offesa. Paragrafo 5: non sembra necessario inserire questa ipotesi già inclusa nel concetto di atti essenziali. Paragrafo 6: recepimento assicurato dalla previsione della traduzione orale. Paragrafo 7: la valutazione giudiziale è già prevista con riferimento al presupposto della nomina dell'interprete (non conoscenza
--	--	--

procedimento penale.		della lingua italiana) ed alla natura essenziale dell'atto da tradurre. Quanto alla previsione di uno strumento di impugnazione, la legge prevede che tutte le ordinanze emesse dal giudice nel corso del procedimento (salvo quelle in materia cautelare) si impugnano unitamente alla impugnazione della sentenza (art. 586 c.p.p.) a pena di inammissibilità.
Articolo 8 Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime 1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima. 2. Gli Stati membri agevolano l'indirizzamento delle vittime da parte dell'autorità competente che ha ricevuto la denuncia e delle altre entità pertinenti verso gli specifici servizi di assistenza. 3. Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in	Si osserva che il nostro ordinamento già prevede disposizioni conformi, dettate in materia di vittime (artt. 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 vittime di tratta); con riferimento alle vittime cittadini extracomunitari: art. 18 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di soggiorno per motivi di protezione sociale nonché art. 18-bis in materia di permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica. Specifiche misure sono, altresì, previste a tutela delle vittime di stalking, di maltrattamento in famiglia riduzione in schiavitù e pornografia minorile, casi nei quali l'art. 11 del D.L. 23-2-2009, n. 11, (convertito nella legge 23-4-2009, n. 38, e poi modificato dalla legge n. 119/2013) prevede quanto segue: art. 11 "Misure a sostegno delle vittime del reato e atti persecutori" 1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla	Ordinamento interno conforme. Si segnala inoltre che è in corso di definizione il caso EU PILOT aperto in relazione al recepimento della direttiva 2004/80/CE con specifico riferimento all'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, adempimento per il quale residua la determinazione degli impegni finanziari a carico del bilancio dello stato soggetti a copertura.

aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. In funzione delle sue esigenze specifiche, la vittima ha accesso a siffatti servizi e i familiari vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

4. I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzati su base professionale o volontaria.

5. Gli Stati membri assicurano che l'accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia relativa a un reato all'autorità competente.

vittima notizia del reato di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

I Centri antiviolenza : i centri svolgono attività di consulenza psicologica, consulenza legale, gruppi di sostegno, formazione promozione sensibilizzazione e prevenzione, raccolta e elaborazione dati, orientamento e accompagnamento al lavoro, raccolta di materiale bibliografico e documentario sui temi della violenza.

Le case rifugio, inoltre, ospitano donne e figli minorenni per un periodo di emergenza.

Centri antiviolenza e case rifugio sono organizzati per lo più su base territoriale dando origine ad una rete di sostegno alle vittime e coinvolgendo le forze dell'ordine e i pronto soccorsi, i servizi sociali ed altri enti sensibili al tema.

In Italia, comunque l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale è consentito a tutti i soggetti presenti sul territorio, anche se non regolarmente soggiornanti, a prescindere dalla qualità o meno di vittima di reato.

I centri antiviolenza, gestiti da associazioni e talvolta da soggetti pubblici (Regioni, Province, Comuni e aziende sanitarie) sono sostenuti anche da interventi pubblici: talune leggi regionali, infatti, offrono strutture alle associazioni, stipulano convenzioni per la gestione dei centri, stabiliscono

obiettivi e strategie di lavoro comune. L'accesso ai centri antiviolenza non è subordinato alla pendenza di un procedimento penale.

L'ordinamento nazionale prevede altresì numerosissimi istituti in materia di vittime del dovere. In particolare: la legge 13 agosto 1980, n. 466, applicabile ai soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni di istituto. Si riporta il testo integrale degli articoli 2, 3, e 4 della legge citata:

Articolo 2. La speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con L. 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.

A tal fine, per l'individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'art. 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di Istituto.

La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.

Articolo 3. Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente

non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.

articolo 4. L'elargizione di lire 100 milioni è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Disposizioni particolari sono, altresì, previste in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302. L'articolo 1 della legge prevede:

1. Casi di elargizione.

1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai

rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.

La legge 23 novembre 1998, n. 407, contiene ulteriori norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Si riporta il testo dell'art. 2:

1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.

3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.

4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è



autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

La legge 31 marzo 1998, n. 70, prevede una speciale elargizione in favore degli appartenenti alle forze di Polizia deceduti, o che abbiano subito una invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dei delitti commessi dal gruppo criminale nominato "banda della Uno bianca".

La legge 24 dicembre 2003, n. 369, ha esteso i benefici previste dalle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 anche agli eventi di servizio occorsi alle forze di polizia fuori del territorio nazionale dopo l'attentato a Nassiria (Iraq).

La legge 3 agosto 2004, n. 206, contiene specifiche disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Con riferimento alle vittime di usura e di estorsione, il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'"Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive".

Articolo 1. Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.

1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni

mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 416-bis del codice penale. L'elargizione è corrisposta altresì in favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui al comma 2, lettera a), subiscono il danno in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito di una associazione od organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive.

2. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 5, a condizione che:

a) si tratti di danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva avanzate anche successivamente ai fatti delittuosi o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo;

b) il rifiuto di cui alla lettera a) o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3;

c) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-quater, comma secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa;

f) il fatto delittuoso sia stato denunciato all'autorità giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

3. Non si tiene conto della condizione di cui alla lettera d) del comma 2 quando la vittima fornisce un rilevante contributo all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato dal quale è derivato il danno, o di reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

4. L'elargizione è corrisposta in relazione ad eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1990.



Articolo 9 Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime 1. I servizi di assistenza alle vittime, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, forniscono almeno: a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo; b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi; c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico; d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato; e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. 2. Gli Stati membri incoraggiano i servizi di assistenza alle vittime a prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze delle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato. 3. Salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, i servizi di assistenza specialistica di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sviluppano e forniscono almeno:	Vedi precedente articolo 8. I centri antiviolenza, oltre a quanto sopra detto sub art. 8, svolgono attività di sostegno e indicazione nonché di indirizzo verso professionisti forensi, la cui attività di patrocinio della vittima include l'eventuale richiesta di risarcimento del danno. 2. Vedi precedente articolo 8. 3. I centri antiviolenza e le case famiglia, come detto, svolgono le funzioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 9.	Ordinamento interno conforme.
--	--	--------------------------------------

a) alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni; b) assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche, come vittime di violenza sessuale, vittime di violenza di genere e vittime di violenza nelle relazioni strette, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza.		
Articolo 10 Diritto di essere sentiti 1. Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Quando la vittima da sentire è un minore, si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità. 2. Le norme procedurali in base alle quali la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale.	1. Ordinamento conforme ex artt. 351, 362, 498 c.p.p. che prevedono l'audizione della persona offesa in sede di indagini preliminari, da parte della polizia giudiziaria e del Pm e l'audizione in fase dibattimentale: le medesime norme prevedono, altresì, specifiche cautele per l'audizione dei minori. Si riporta il testo delle norme citate: Art. 351 c.p.p. Altre sommarie informazioni. 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362. 1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.	Ordinamento interno conforme, stante quanto disposto dall'articolo 90 del codice di procedura penale che rinvia alle singole ulteriori previsioni di legge (tra le quali quelle di cui agli articoli 360, 369, 398, 413 del codice di procedura penale). Il successivo paragrafo 2 non necessita di recepimento.



1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.

Art. 362 c.p.p. Assunzione di informazioni.

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

498. Esame diretto e controesame dei testimoni.

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.

3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.

4. L'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 396, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto

	citofonico. 4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette. Art. 208. Richiesta dell'esame 1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.	
Articolo 11 Diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale 1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale. 2. Laddove, a norma del diritto nazionale, il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale è stabilito soltanto in seguito alla decisione di esercitare l'azione penale contro l'autore del reato, gli Stati membri garantiscono almeno alle vittime di gravi reati il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale. 3. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere e di ottenere informazioni	1. Già previsto ex art. 408 c.p.p., di cui si riporta il testo: 408. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. 1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. 2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. 3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. 3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni. 2. Quanto al paragrafo 2, non si rientra nell'ipotesi presupposta poiché nel nostro sistema la vittima è tutelata anche nella fase delle indagini preliminari	Ordinamento interno conforme.



sufficienti per decidere se chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale, previa richiesta.

4. Qualora la decisione di non esercitare l'azione penale sia adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale avverso le cui decisioni non è possibile chiedere la revisione secondo il diritto nazionale, la revisione può essere svolta dalla stessa autorità.

5. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano a una decisione di non esercitare l'azione penale se tale decisione si traduce in una composizione extragiudiziale, sempre che il diritto nazionale disponga in tal senso.

e, ove ne faccia richiesta, ha diritto all'avviso della richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p.

3. L'ordinamento interno è già conforme, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 408, comma 3, c.p.p., sopra trascritto.

4. Il diritto interno è già conforme, in quanto, oltre all'opposizione di cui al citato art. 408, comma 3, c.p.p., l'art. 412 prevede altresì l'avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale, anche su richiesta della persona offesa dal reato.

412. Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale.

1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l'avocazione [c.p.p. 372] delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione.

2. Il procuratore generale, può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3.

413. Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato.

1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1.

2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.

Paragrafo 5: nel diritto interno, il sistema impone l'esercizio obbligatorio dell'azione penale, salvi i casi di procedibilità a querela e si prevede che, nel caso in cui la querela venga rimessa dal querelante ed il querelato accetti la remissione, il

	reato si estingue (art. 152 c.p.): 152. Remissione della querela. Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato. La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti. La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.	
Articolo 12 Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa 1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni: a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento; b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve	Con riferimento al paragrafo 1, il nostro sistema prevede specifiche ipotesi delittuose per il soggetto che compia atti di intralcio alla giustizia e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 377 e 377-bis c.p.). Le citate disposizioni, mediante la previsione di sanzione penale, perseguono anche l'obiettivo di evitare che la vittima sia soggetta a minacce al solo scopo di ottenere che la stessa modifichi le sue dichiarazioni. Si riporta il testo delle norme penali incriminatrici: 377. Intralcio alla giustizia. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia	Ordinamento interno conforme.

informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo;

c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;

d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;

e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.

2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio.

commessa.

Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.

Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

377-bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Con specifico riferimento ai servizi di giustizia riparativa, il diritto interno prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria procedente, nelle ipotesi in cui si verta in materia di reati procedibili a querela, di esperire un tentativo di conciliazione. In particolare, l'ipotesi rientra nelle previsioni di cui all'art. 340 c.p.p., che si trascrive:

340. Remissione della querela.

1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.

2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.

3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del codice penale è nominato a norma dell'articolo 338.

4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto.

Con riferimento ai reati di competenza del giudice di pace, la legge prevede analogo procedimento. Si trascrive il testo dell'art. 29

del D. Lgs. 274/2000:

Art. 29. Udienza di comparizione

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.

2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, devono, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.

4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.

5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.

6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione.

7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, nonché della documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 21.

8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici,



escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.

Istituti di giustizia riparativa sono, inoltre, previsti sia dalla legge n. 67/2014 (in materia di messa alla prova) che, in ambito penitenziario, dall'art. 47 l. n. 354/1975, art. 46.

Il novellato art. 464-bis c.p.p. prevede quanto segue:

Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente

subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

L'art. 141-ter delle disposizioni di attuazione c.p.p. sulla stessa linea, prevede quanto segue:

Art. 141-ter (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella



finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia».

47. Affidamento in prova al servizio sociale.

1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.

3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.

4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di

frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.

12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3.

Analoghe previsioni sono contenute nell'art. 27 del D.P.R. 230/2000:

27. Osservazione della personalità.

1. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati



giudiziali e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

2. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.

3. Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.

4. L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti.

Nel procedimento a carico di imputati minorenni, l'art. 28 d.p.r. n. 447/1988, prevede quanto segue:

Art. 28 Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico

	ministero, l'imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. 5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.	
Articolo 13 <i>Diritto al patrocinio a spese dello Stato</i> Gli Stati membri garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime accedono al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto nazionale.	ART. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione) 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-<i>quater</i> del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-<i>quater</i>, 609-<i>octies</i> e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-<i>ter</i>, 600-<i>quinqules</i>, 601, 602, 609-<i>quinqules</i> e 609-<i>undecies</i> del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.	Diritto interno conforme come previsto dall'art. 76 del DPR n. 115 del 2002.
Articolo 14 <i>Diritto al rimborso delle spese</i>	Sulla base del considerando n. 47 della	Diritto interno conforme.



Gli Stati membri concedono alle vittime che partecipano al procedimento penale la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito di tale attiva partecipazione, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime possono ottenere il rimborso sono stabilite dal diritto nazionale.

direttiva, le spese da rimborsare sono quelle di soggiorno di viaggio e diaria massima per la perdita di retribuzione.

Quanto alla perdita di retribuzione, la materia coinvolge profili di rilievo giuslavorista, generalmente demandati a previsione specifica dei contratti collettivi nazionali che, per i casi di specie, prevedono il specifico "permesso retribuito dal datore di lavoro".

Quanto alle indennità di viaggio e soggiorno, il diritto interno è conforme in ragione delle previsioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 48 del DPR n. 115/2002, che si trascrivono:

ART. 45 (L) (Indennità per testimoni residenti)

1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.

2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.

ART. 46 (L) (Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti)

1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.

2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.

3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

ART. 47 (L) (Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)

	1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici. 2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni. ART. 48 (L) (Testimoni dipendenti pubblici) 1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza. Quanto ai permessi e alle diarie, come detto, per i lavoratori privati e per i lavoratori pubblici, la relativa disciplina è contenuta nei contratti collettivi nazionali (cfr. Testo unico n. 3/1957 sul pubblico impiego).	
Articolo 15 <i>Diritto alla restituzione dei beni</i> Gli Stati membri provvedono a che, in seguito a una decisione di un'autorità competente, i beni restituibili sequestrati nell'ambito del procedimento penale siano resi senza ritardo alle vittime, tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti alle vittime sono stabilite dal diritto nazionale.	L'ordinamento interno è già conforme alla direttiva, prevedendo che, in caso di sequestro probatorio, eseguito dalla Polizia giudiziaria o dal PM, si proceda a restituzione, d'ufficio o su istanza, ove non permangano le esigenze di prova poste a fondamento del sequestro. Analoghe le previsioni in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo. 262. Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate. 1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione. 2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile	Diritto interno conforme.

sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.

4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.

263. Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate.

1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.

2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.

4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.

5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.

6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell'esecuzione.

321. Oggetto del sequestro preventivo.

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

	3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria. 3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.	
Articolo 16 <i>Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale</i> 1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia	Si trascrive il testo degli articoli del codice rilevanti: 74. Legittimazione all'azione civile. 1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. 75. Rapporti tra azione civile e azione penale. 1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.	Il diritto interno è conforme.



adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario. 2. Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.	L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. 2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. 3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge. Con riferimento al paragrafo 2, vedi sub art. 12 i rinvii ai servizi di giustizia riparativa.	
Articolo 17 <i>Diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro</i> 1. Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti siano in grado di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine le autorità dello Stato membro in cui è stato commesso il reato devono essere in grado, in particolare: a) di raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l'avvenuta denuncia relativa al reato all'autorità competente; b) di ricorrere nella misura del possibile, per l'audizione delle vittime che risiedono all'estero, alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui	Con riferimento al paragrafo 1, si evidenzia che il diritto interno è conforme, prevedendo pari diritti e facoltà processuali per la vittima a prescindere dalla cittadinanza italiana o comunitaria o extra-UE. a) cfr. artt. 351 e 362 c.p.p., disposizioni sopra trascritte; b) nel nostro sistema la formazione della prova deve avvenire nella precipua sede dibattimentale: a tale regola, l'ordinamento interno consente	Diritto interno conforme.



alla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

2. Gli Stati membri assicurano che la vittima di un reato perpetrato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia presso le autorità competenti dello Stato membro di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato membro in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave ai sensi del diritto nazionale di tale Stato membro, qualora non abbia desiderato farlo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dinanzi alla quale la vittima presenta la denuncia la trasmetta senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, qualora la competenza ad avviare il procedimento non sia esercitata dallo Stato membro in cui è stata presentata la denuncia.

limitatissime eccezioni in ragione della sopravvenuta impossibilità di procedere alla relativa acquisizione (art. 111, comma 5, Cost.). Ad esempio, per le dichiarazioni del teste che risieda all'estero e che, nonostante sia stato regolarmente citato, si trovi nell'impossibilità di presenziare, il sistema consente la lettura delle dichiarazioni già rese nella fase delle indagini preliminari ex art. 512 - *bis* c.p.p.:

512-bis. Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero.

1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.

Quanto alla convenzione citata, è in corso il relativo *iter* per la ratifica (cfr. sito del Ministero della Giustizia).

Con riferimento ai paragrafi 2 e 3, l'ordinamento interno è parzialmente conforme posto che l'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, prevede quanto segue:

Art. 38 Funzioni di polizia giudiziaria

1. Il capo dell'ufficio consolare informa direttamente le competenti autorità giudiziarie nazionali di tutte le ipotesi di reato giunte a sua conoscenza e suscettibili di interessare la giustizia italiana e provvede, d'iniziativa o su istruzioni,

Si propone l'inserimento dell'articolo 108 *ter* disp.



	ai possibili accertamenti. Quanto alle residue disposizioni si propone l'inserimento dell'articolo 108 <i>ter</i> disp. att. c.p.p.	att. c.p.p. come di seguito: «108 <i>ter</i>. Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea. - Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.».
Articolo 18 <i>Diritto alla protezione</i> Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari.	La norma presuppone un rischio concreto di vittimizzazione secondaria, da valutare in relazione alla natura del reato per cui si procede. L'ordinamento interno prevede particolari modalità di audizione delle vittime di taluni reati (cfr. art. 498, commi 4-<i>ter</i> e 4-<i>quater</i>, c.p.p.). La valutazione, pertanto, è effettuata <i>ex ante</i> dal legislatore in ragione del titolo di reato. L'art. 392, comma 1 lettera b) e comma 1-bis c.p.p. detta disposizioni in materia di incidente probatorio (anticipazione delle modalità dibattimentali di acquisizione della prova durante la fase delle indagini preliminari) prevedendo l'esperibilità dello stesso nel caso in vi sia rischio di esposizione a pericolo del testimone e prevede particolari cautele nell'audizione delle persone offese di	Diritto interno conforme.



	taluni reati. In particolare dispone che: "1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1." Quanto alla protezione anche fisica, valga il riferimento sub articoli 8 e 9 sopra riportati.	
Articolo 19 <i>Diritto all'assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato</i> 1. Gli Stati membri instaurano le condizioni necessarie affinché si evitino contatti fra la vittima e i suoi familiari, se necessario, e l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale. 2. Gli Stati membri provvedono a munire i nuovi locali giudiziari di zone di attesa riservate alle vittime.	In via preliminare si osserva che l'ordinamento interno già include disposizioni conformi al precetto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 19. In particolare, l'art. 149 della disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede quanto segue: "149. Regole da osservare prima dell'esame testimoniale. 1. L'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza." Analogamente, l'articolo 21 del D.M. 30 settembre 1989, n. 334, regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, prevede che: "21. 1. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza. Quando il giudice entra nell'aula di udienza ne dà l'annuncio ad	

alta voce e quando il giudice si ritira in camera di consiglio resta nell'aula agli ordini del pubblico ministero.

2. Durante l'udienza l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve:

a) impedire qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da esaminare nonché fra questi ultimi e gli estranei;

b) vigilare perché i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere esaminati;

c) curare che siano osservate le disposizioni dell'art. 471 del codice e impedire che sia turbato l'ordine dell'udienza;

d) eseguire gli ordini del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero."

Evidentemente, tra gli "ordini" che il regolamento prevede possono includersi quelli relativi alla destinazione di luoghi separati per l'attesa delle vittime.

Infine, oltre a quanto detto con riferimento all'art. 18 che precede, le modalità di acquisizione della prova in dibattimento presuppongono la contestualità, ferma restando la possibilità di adottare particolari accorgimenti (art. 498, comma 4-ter, c.p.p. citato) al fine di evitare, ove possibile, fenomeni di vittimizzazione secondaria.

L'art. 398, commi 5-bis e 5-ter, c.p.p. dispongono quanto segue: 5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può



	svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti. 5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede. 190-bis codice di procedura penale. Requisiti della prova in casi particolari. 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. 1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.	
Articolo 20 <i>Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali</i> Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali: a) l'audizione della vittima si svolga senza indebito	a) L'audizione non è sempre necessaria: ove ritenuta tale, la stessa viene svolta nel termine dell'indagini preliminari e dinanzi alla polizia giudiziaria che procede o dinanzi al pubblico ministero; b) la valutazione in ordine al numero delle audizioni ed alla relativa	L'ordinamento interno è conforme.

ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente;

b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale;

c) la vittima possa essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria;

d) le visite mediche siano limitate al minimo e abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale.

necessità è rimessa al giudizio discrezionale dell'autorità procedente entro il termine di svolgimento delle indagini preliminari;

c) la vittima può essere accompagnata, salva la necessità di mantenere segreta l'indagine e, per l'effetto, il contenuto della deposizione rilasciata;

d) le visite mediche disposte sulla persona della vittima possono essere svolte con il suo consenso e nei casi di cui agli articoli 359-bis e 224-bis del codice di procedura penale. Si trascrivono le due disposizioni:

Art. 359-bis (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle

informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 191.

Art. 224-bis (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale).

1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:

a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;

b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;

c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;

d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;

e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.

3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno

tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.

5. Le operazioni peritali sono



	comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive. 6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2. 7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato.	
Articolo 21 <i>Diritto alla protezione della vita privata</i> 1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano adottare, nell'ambito del procedimento penale, misure atte a proteggere la vita privata, comprese le caratteristiche personali della vittima rilevate nella valutazione individuale di cui all'<u>articolo 22</u>, e l'immagine della vittima e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le autorità competenti possano adottare tutte le misure legali intese ad impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l'identificazione di una vittima minorenni. 2. Per proteggere la vita privata, l'integrità personale e i dati personali della vittima, gli Stati membri, nel rispetto della libertà d'espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano i media ad adottare misure	Talune disposizioni sono dettate dal codice in materia di dati personali, altre dal codice di rito ed anche dal DPR n. 447/1988 che disciplina il procedimento a carico di minorenni. Art. 21 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari). 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari. Art. 22 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari). 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità	Il diritto interno è sostanzialmente conforme, salve le modifiche evidenziate in grassetto in corrispondenza del paragrafo 3 dell'articolo 23 della Direttiva.

di autoregolamentazione.

dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente



le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

Art. 50 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Notizie o immagini relative a minori).

1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

Quanto al processo minorile, valga l'espressa previsione di cui all'art. 13 del DPR n. 448/1988, che si trascrive:

Art. 13 Divieto di pubblicazione e di divulgazione.

1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.

2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

Quanto al codice di rito, si trascrivono le disposizioni di interesse:

Art. 194 c.p.p. Oggetto e limiti



della testimonianza.

1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificare la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.

2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.

3. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

472. Casi in cui si procede a porte chiuse.

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione.

Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame del minorenni.



Articolo 22 Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

2. La valutazione individuale tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti:

- a) le caratteristiche personali della vittima;
- b) il tipo o la natura del reato; e
- c) le circostanze del reato.

3. Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita

Con riferimento alle previsioni di cui al **paragrafo 4**, l'ordinamento è conforme in quanto l'art. 609-decies detta disposizioni in materia. Si trascrive il testo della norma.

Art. 609-decies c.p.
Comunicazione al tribunale per i minorenni.

Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

L'art. 13 della legge n. 228/2003, in materia di assistenza alle vittime di tratta, prevede quanto segue:

13. Istituzione di uno speciale

Per i paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 il diritto interno è conforme: si veda sub artt. 8 e 9.



considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità.

4. Ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui agli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale come previsto nel paragrafo 1 del presente articolo.

5. La portata della valutazione individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima.

6. La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei suoi desideri, compresa la sua eventuale volontà di non avvalersi delle misure speciali secondo il disposto degli articoli 23 e 24.

7. Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento

programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, è adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

In sede di prima applicazione, il Piano è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



penale.		
Articolo 23 <i>Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale</i> 1. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che le vittime con esigenze specifiche di protezione che si avvalgono delle misure speciali individuate sulla base di una valutazione individuale di cui all'<u>articolo 22</u>, paragrafo 1, possano avvalersi delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale può non essere adottata qualora esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un'altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento. 2. Durante le indagini penali le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'<u>articolo 22</u>, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure speciali seguenti: a) le audizioni della vittima si svolgono in locali appositi o adattati allo scopo; b) le audizioni della vittima sono effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo; c) tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno	1. La materia è disciplinata dal d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. L'articolo 9 di tale legge prevede quanto segue: Art. 9 Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione. 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza. 2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale. 3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi,	Diritto interno conforme.



che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;

d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.

3. Durante il procedimento giudiziario le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure seguenti:

a) misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso delle tecnologie di comunicazione;

b) misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione;

c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato; e

d) misure che permettano di svolgere l'udienza a porte chiuse.

le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni.

4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'articolo 13, comma 5.

5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.

6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi.

Art. 13 Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori.

1. Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purché siano presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parità prevale il voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravità e vi è richiesta dell'autorità legittimata a formulare la proposta la commissione delibera, anche senza formalità e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione è ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica inoltre le circostanze da cui risultano la particolare gravità del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autorità legittimata a

formulare la proposta di cui all'articolo 11 non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalità del procedimento. Il presidente della commissione può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata richiesta della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può autorizzare detta autorità ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'articolo 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi in cui è applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della commissione può richiedere al Servizio centrale di protezione una relazione riguardante la idoneità dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'articolo 12.

2. Per stabilire se sia necessario applicare taluna delle misure di protezione e, in caso positivo, per individuare quale di esse sia idonea in concreto, la commissione centrale può acquisire specifiche e dettagliate indicazioni sulle misure di prevenzione o di tutela già adottate o adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da altri organi, nonché ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente per definire la gravità e l'attualità del pericolo in relazione alle caratteristiche delle condotte di collaborazione.

3. Esclusivamente al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione, la commissione centrale può procedere anche all'audizione delle autorità che hanno formulato la proposta o il parere e di altri organi giudiziari, investigativi e di sicurezza; può inoltre utilizzare gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 118 del codice di procedura penale.

4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale può applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma è stabilito nei decreti previsti dall'articolo 17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione può essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla



predispensione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché del ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.

5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo è formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità a norma del *decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119*, e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.

6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, sempreché a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale o l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'*articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335*. L'assegno di mantenimento può essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali



Interessati a norma dell'articolo 11. Il provvedimento è acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione.

7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei soggetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione e, garantendo la riservatezza dei singoli soggetti interessati, specifica anche l'ammontare delle integrazioni dell'assegno di mantenimento eventualmente intervenute e le esigenze che le hanno motivate.

8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, è garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalità che, assicurando la riservatezza e l'anonimato dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati.

Analogamente si provvede per la definizione di specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione.

9. L'autorità giudiziaria può autorizzare con provvedimento motivato i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 16-*quater* ad incontrarsi tra loro quando ricorrono apprezzabili esigenze inerenti alla vita familiare.

10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate è consentita l'utilizzazione di un documento di copertura.

11. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 10 è data dal Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 il quale chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del

documento.

12. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto interrogato o esaminato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.

13. Quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali forme di protezione è formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti medesimi a istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza. Allo stesso modo il Dipartimento provvede in vista della formulazione della proposta e su richiesta del procuratore della Repubblica che ha raccolto o si appresta a raccogliere le dichiarazioni di collaborazione o il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'articolo 16-quater.

14. Nei casi indicati nel comma 13, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, e procurando che lo stesso sia sottoposto a misure di trattamento penitenziario, specie organizzative, dirette ad impedire l'incontro con altre persone che già risultano collaborare con la giustizia e dirette ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa. E' fatto divieto, durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, di sottoporre la persona che rende le dichiarazioni ai colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis, commi 1 e 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. E' fatto altresì divieto, alla persona medesima e per lo stesso periodo, di avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, nonché di incontrare altre persone che collaborano con la giustizia, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria per finalità connesse ad esigenze di protezione ovvero quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita familiare.

15. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 14 comporta l'inutilizzabilità in dibattimento, salvi i casi di irripetibilità dell'atto, delle dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria successivamente alla data in cui si è verificata la violazione.

Art. 16-ter. Contenuto delle speciali misure di protezione.

1. I testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto:

a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per sé e per i familiari;



b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio;

c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa;

d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato;

e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e-bis) ad accedere, anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;

f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.

2. Le misure previste sono mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle misure hanno reso dichiarazioni.

2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il

Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione.

3. Se lo speciale programma di protezione include il definitivo trasferimento in altra località, il testimone di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili è curato da un amministratore, nominato dal direttore della sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale di protezione tra avvocati o dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza.

2. Vedi sopra, sub art. 19, il rinvio alle disposizioni in materia di modalità di acquisizione della prova testimoniale per le vittime di particolari reati, anche in tema di incidente probatorio.

3. Vedi anche sub art. 21 il rinvio all'art. 472 c.p.p.

Ai fini di ulteriormente implementare il sistema di garanzie già previste per l'audizione della vittima che si trovi nelle condizioni di vulnerabilità tipizzate dal legislatore, si ritiene opportuno l'inserimento di specifica previsione nell'articolo



398 e nell'articolo 498 c.p.p. che consenta al giudice procedente di estendere le cautele oggi previste in relazione a particolari reati dai commi 5-bis dell'articolo 398 e dal comma 4 *quater* dell'art. 398 a tutte le ipotesi in cui la persona offesa sia da ritenersi particolarmente vulnerabile.

Si propone, pertanto, l'adeguamento del diritto interno mediante le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 398, dopo il comma 5 *ter*, inserire il seguente:

«5 *quater*. Fermo quanto previsto dal precedente comma, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 498, comma 4 *quater*.»;

- b) all'articolo 498, il comma 4 *quater* è sostituito dal seguente:

«4 *quater*. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizioni di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di

	modalità protette. La condizione di particolare vulnerabilità è desunta, oltre che dall'età o dall'eventuale stato di infermità o deficienza psichica, anche dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto.».	
Articolo 24 Diritto dei minori a beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale 1. Se la vittima è un minore gli Stati membri, oltre alle misure di cui all'articolo 23, provvedono affinché: a) nell'ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali; b) nell'ambito delle indagini penali e del procedimento, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, le autorità competenti nominino un rappresentante speciale per i minori vittime di reato qualora, ai sensi del diritto nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore vittima di reato in ragione di un conflitto di interesse con quest'ultimo oppure il minore vittima di reato non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia; c) i minori vittime di reato, qualora abbiano diritto a	a) Art. 134 c.p.p.: 134. Modalità di documentazione. 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. 2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenografia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. 3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica [c.p.p. 139]. 4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. b) Art. 90, comma 2, c.p.p. in relazione agli artt. 120 e 121 c.p.: 90. Diritti e facoltà della persona offesa dal reato. 1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. 2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale. 3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi	Ordinamento interno conforme.



un avvocato, godano del diritto alla consulenza e rappresentanza legale, in nome proprio, nell'ambito di procedimenti in cui sussiste, o potrebbe sussistere, un conflitto di interessi tra il minore vittima di reato e i titolari della potestà genitoriale.

Le norme procedurali per le registrazioni audiovisive di cui al primo comma, lettera a), e la loro utilizzazione sono determinate dal diritto nazionale.

2. Ove l'età della vittima risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che si tratti di un minore, ai fini della presente direttiva si presume che la vittima sia un minore.

congiunti di essa.

c) Art. 121 c.p. prevede l'ipotesi del conflitto di interessi:

121. Diritto di querela esercitato da un curatore speciale.

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

Per le modalità procedurali per le registrazioni audiovisive: art. 134 (sopra trascritto) e art. 139 c.p.p.:

139. Riproduzione fonografica o audiovisiva.

1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.

3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva.

4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.

5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.

6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.

Quanto al paragrafo 2, l'art. 8 del D.P.R. n. 448/1988 prevede tale norma limitatamente al minore imputato:

Art. 8 Accertamento sull'età del minore.

1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.

2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2

All'art. 90 c.p.p. dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Qualora,



	si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici. Quanto al dubbio sull'età della persona offesa, occorre prevedere che in tal caso il giudice possa disporre accertamenti e che, ove all'esito degli accertamenti disposti permanga dubbio, si presuma che il soggetto sia minorenne.	anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ai fini dell'applicazione delle sole disposizioni processuali.».
Articolo 25 <i>Formazione degli operatori</i> 1. Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale. 2. Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario nell'ambito dell'Unione, gli Stati membri richiedono che i responsabili della formazione di giudici e pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze delle vittime. 3. Con il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano che i responsabili della formazione degli avvocati	In materia di formazione dei magistrati, il D. Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, prevede l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150. La successiva legge 30 luglio 2007, n. 111, prevede modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario. La legge di delega n. 150 del 24 luglio 2005 ha previsto l'istituzione della Scuola superiore della magistratura come ente pubblico autonomo, competente per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari. La Scuola ha il compito di assicurare la formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge compiti didattici e di ricerca; tra questi, la formazione permanente dei magistrati e, in collaborazione con il CSM, quella iniziale dei magistrati in tirocinio; la formazione dei responsabili degli uffici giudiziari; quella dei magistrati onorari. La Scuola è preposta anche alle attività di formazione in ambito europeo e internazionale; collabora alla formazione di altri operatori giuridici e pubblica studi e ricerche. Organi della Scuola sono: un comitato direttivo composto da dodici membri scelti da CSM e Ministero tra magistrati, professori universitari e avvocati (insediato il 24 novembre 2011). La Scuola organizza regolarmente corsi di aggiornamento professionale anche aventi ad oggetto l'applicazione e l'interpretazione delle norme processuali in tema di	Ordinamento interno conforme.



offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che sensibilizzi maggiormente questi ultimi alle esigenze delle vittime.

4. Attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

5. A seconda delle mansioni svolte e della natura e del livello dei contatti fra l'operatore e le vittime, la formazione mira ad abilitare l'operatore a riconoscere le vittime e a trattarle in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria.

interpretariato e traduzioni.

Quanto al personale di polizia giudiziaria, si ritiene che adeguata formazione discende dalla direzione delle indagini demandata al pubblico ministero che, al fine, dispone direttamente della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 327 c.p.p.

Con specifico riferimento agli avvocati, l'ordinamento interno prevede misure di aggiornamento professionale e di specializzazione.

Con riferimento al paragrafo 4, l'art. 14 legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di vittime di tratta:

14. Misure per la prevenzione.

1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell'interno, per le pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.³

Art. 67 (Albo dei periti presso il tribunale).

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.

2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria,

³ Il riferimento alla formazione della polizia giudiziaria e dei magistrati è stato utilizzato in altre occasioni. Quanto agli interpreti e traduttori esiste una disciplina relativa al requisito che debbono possedere di cui all'articolo 67 delle disp. att. c.p.p. che si provvede a inserire in tabella.

	contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia <i>interpretariato e traduzione.</i> 3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico. 4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta. 5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgono o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.	
Articolo 26 Cooperazione e coordinamento dei servizi 1. Gli Stati membri adottano azioni adeguate per facilitare la cooperazione tra Stati membri al fine di migliorare l'accesso delle vittime ai diritti previsti dalla presente direttiva e dal diritto nazionale. Tale cooperazione persegue almeno i seguenti obiettivi: a) scambio di migliori prassi; b) consultazione in singoli casi; e c) assistenza alle reti europee che lavorano su questioni direttamente pertinenti per i diritti delle vittime. 2. Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso internet, intese a sensibilizzare circa i diritti previsti dalla presente direttiva, riducendo il rischio di vittimizzazione e riducendo al minimo gli effetti negativi del reato e i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, in particolare focalizzandosi sui gruppi a	Sul paragrafo 1: allo scopo di facilitare la cooperazione tra Stati membri è stato costituito Eurojust, il cui compito è quello di potenziare l'efficienza dell'azione delle autorità nazionali impegnate nella lotta contro gravi forme di criminalità organizzata e transnazionale, nell'ottica di favorire un rapido ed efficace perseguimento degli autori dei reati. Il predetto ente si propone come centro specializzato a livello giudiziario e interlocutore principale nell'adozione di misure efficaci contro la criminalità organizzata transnazionale all'interno dell'Unione europea. Paragrafo 2: già risultano specifiche indicazioni per le	



rischio come i minori, le vittime della violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette. Tali azioni possono includere campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e di istruzione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e con altri soggetti interessati.	vittime, su siti gestiti sia da enti pubblici, anche territoriali, sia da associazioni private che offrono servizi di sostegno. Tra le altre iniziative, si cita in questa sede quella relativa al progetto DICAM coordinato da Save the Children Italia, con la partecipazione della Polizia di stato e dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pedopornografia presso la presidenza del Consiglio - Dipartimento pari Opportunità e del CISMAI (consorzio di operatori e centri pubblici e privati socio sanitari) che affronta i problemi della presa in carico dei minori vittime di abusi online per la creazione di reti territoriali integrate e l'applicazione di un approccio multisettoriale sin dalle prime fasi dell'investigazione.	
Articolo 27 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 novembre 2015. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.		La norma non necessita di recepimento.
Articolo 28 Comunicazione di dati e statistiche Entro il 16 novembre 2017, e successivamente		La norma non necessita di recepimento.



ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo e alla misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla presente direttiva.		
Articolo 29 <i>Relazione</i> Entro il 16 novembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una descrizione delle misure adottate ai sensi degli <u>articoli 8, 9 e 23</u>, corredata se del caso di proposte legislative.		La norma non necessita di recepimento.
Articolo 30 <i>Sostituzione della <u>decisione quadro 2001/220/GAI</u></i> La <u>decisione quadro 2001/220/GAI</u> è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale. In relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti alla suddetta decisione quadro si intendono fatti alla presente direttiva.		La norma non necessita di recepimento.
Articolo 31 <i>Entrata in vigore</i> La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.		La norma non necessita di recepimento.
Articolo 32 <i>Destinatari</i> Gli Stati membri sono		La norma non necessita di



destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.		recepimento.
---	--	--------------



RELAZIONE TECNICA

Sono state esaminate le norme attuative della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, sostitutive della Decisione Quadro 2001/220/GAI, e, al riguardo, si evidenzia che molte delle disposizioni di tutela previste dalla Direttiva sono già presenti nell'ordinamento interno, fatte salve specifiche disposizioni introdotte.

Il provvedimento consta di tre articoli:

Articolo 1, comma 1 lettera a). Introduce una disposizione che impone al giudice, in caso di dubbio circa la maggiore o minore età della persona offesa, di procedere ad accertamento tecnico e che, ove persista il dubbio circa l'età, questa si presuma minore ai soli fini dell'applicazione delle norme processuali (di garanzia).

Al riguardo si evidenzia che il predetto accertamento tecnico, potrà essere effettuato avvalendosi delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente di questa Amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 1, comma 1 lettera b). Introduce due nuove disposizioni nel codice di procedura penale. In primo luogo dopo l'articolo 90 del c.p.c. viene inserito l'art. 90 bis (*Informazioni alla persona offesa*), il cui scopo è quello di consentire alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, in una lingua comprensibile, di ricevere le informazioni utili ad orientarla durante lo svolgimento delle indagini e nella eventuale fase processuale. Tali informazioni riguardano le modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela; il ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione; il diritto a ricevere notifica della sentenza, la facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato ecc.

L'introduzione della nuova normativa, da luogo ad un mero ampliamento di attività amministrative connesse alla predisposizione e alla diffusione di materiale informativo costituito da stampati ed opuscoli, multilingue, atti a garantire alla vittima la possibilità di essere informata, nella propria lingua, dei diritti e delle garanzie processuali.



Sono altresì introdotti obblighi informativi nei confronti della vittima del reato nel caso di scarcerazione o evasione della persona indagata, imputata o condannata. Viene introdotto l'articolo 90-ter (*Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione*), che integra l'attuale regime delle comunicazioni ex art 299 commi 1-bis e 1-ter c.p.p.

Gli adempimenti informativi previsti, *potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente di questa Amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Articolo 1, comma 1, lettera c). La disposizione ha la finalità di consentire al giudice di nominare interpreti e traduttori al fine di consentire anche alla vittima una consapevole partecipazione al procedimento penale. Il primo comma di tale disposizione prevede che l'autorità procedente possa nominare un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera oppure, al secondo comma, quando occorre procedere alla audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana e che nel contempo ne abbia fatto richiesta.

Al riguardo, considerato che la legge n. 319 del 1980 prevede i compensi a vacazione per interpreti e traduttori e che il D.M. 30 maggio 2002 ha rideterminato gli stessi nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna vacazione successiva (ogni vacazione corrisponde a due ore di lavoro), e che la stessa legge sancisce l'impossibilità di liquidare più di quattro vacanze al giorno, è possibile, in via presuntiva, ipotizzare, per ogni procedimento, il costo di circa 40 euro giornalieri per un interprete per una media di quattro giorni di udienza e un costo di traduzione di atti processuali stimato nella misura media di 160 euro (importo desunto dalla traduzione di 100 pagine dibattimentali).

Considerato un numero di procedimenti penali annui, che necessitano dell'assistenza di un interprete o traduttore per garantire le garanzie processuali allo straniero vittima di reato, pari a 3.000 casi all'anno, il maggior onere a carico dello Stato è pari a 960.000 euro annui.

Interprete	euro	160,00
Traduttore	euro	160,00
totale	euro	320,00
n. assistenze al dibattimento		3.000



Onere annuo (320,00 x 3.000)

euro 960.000,00

Articolo 1, comma 1 lettere d) ed e). Introduce nuove disposizioni in materia di acquisizione delle deposizioni testimoniali. Vengono estese alle persone offese particolarmente vulnerabili (in ragione della minore età, infermità mentale o per la particolare natura del reato) le cautele già previste per i procedimenti penali relativi a specifiche tipologie di reato, specificamente indicate dal legislatore. *Non si rilevano, in questo caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 2 (*Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*). Tale articolo reca modifiche alle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie al c.p.p. In particolare viene inserito l'articolo 107-ter disp. att. che prevede che la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o querela dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Considerato che, dai dati statistici desunti dall'ISTAT, risulta che annualmente vengono presentate agli Uffici di Procura della Repubblica un numero superiore a 200.000 denunce o querele e stimando prudenzialmente che un massimo di 1.000 denunce vengono presentate da cittadini stranieri che necessitano dell'assistenza di un interprete o traduttore, utilizzando la formula indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera c), il maggior onere a carico dello Stato è pari a 320.000,00 euro annui.

Interprete	euro	160,00
Traduttore	euro	160,00
totale	euro	320,00
n. assistenze al dibattimento		1.000
Onere annuo (320,00 x 1.000)	euro	320.000,00
TOTALE euro 960.000,00 + euro 320.000,00 = euro 1.280.000,00		



Articolo 3 (Disposizioni finanziarie). L'articolo prevede la norma di copertura finanziaria, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della Legge 234/2012, degli oneri annui, a decorrere dall'anno 2016, pari ad euro 1.280.000,00, derivanti dalla attuazione del decreto in esame.

La verifica della presente rubrica è stata effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 195, ha avuto esito

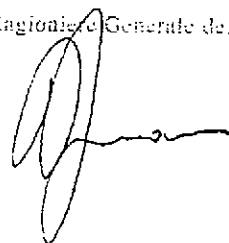


☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

8 SET. 2015





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente decreto legislativo si propone di dare attuazione alla delega normativa conferita al Governo dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, in particolare dall'articolo 1 nonché dall'allegato B, con riferimento alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Il predetto provvedimento si colloca nel più ampio contesto della legislazione euro-unitaria dedicata alle vittime: tra le molte, la direttiva 2004/80/CE sulla tutela delle vittime di reati intenzionali violenti e la direttiva 2011/36/UE, che sostituisce la Decisione quadro del Consiglio 2002/229/GAI, stabilendo norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito della tratta di esseri umani nonché introducendo disposizioni comuni per i vari Stati membri dell'Unione europea.

La direttiva 2012/29/UE si applica trasversalmente a tutte le ipotesi di reato e tutela, quindi, la categoria delle vittime, senza ulteriore specificazione, prevedendo che gli istituti di tutela vengano parametrati sulla condizione personale della vittima (minore età, soggetti altrimenti deboli).

In particolare, la direttiva si propone di garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e non discriminatorie e possano partecipare ai procedimenti penali (articolo 1, paragrafo 1, della direttiva citata).

Essenziale momento di tutela dell'informazione delle vittime è quello relativo alla tutela del diritto delle stesse di comprendere e di essere comprese, sin dal primo contatto con l'autorità preposta allo svolgimento delle indagini e competente per il processo (articoli 3 e 4 della direttiva), riconoscendo loro il diritto di presentare la denuncia direttamente nella lingua madre ovvero con l'aiuto di un interprete e di ottenere avviso di presentazione della denuncia tradotto in lingua comprensibile (articolo 5).

La direttiva, analogamente ad altre, tutela la vittima anche attraverso l'individuazione di un contenuto minimo di informazioni che la stessa deve ricevere fin dal primo contatto con l'autorità competente, idonee ad orientarla sia nel contesto sociale e dei servizi di assistenza, anche medica, che nell'ambito più prettamente processuale (articolo 6 della direttiva).



Si prevede, inoltre, che ciascuno Stato membro garantisca la partecipazione consapevole della vittima al procedimento, attraverso gli strumenti delle traduzioni e dell'interpretariato (articolo 7 della direttiva), l'accesso a servizi di assistenza (articoli 8 e 9 della direttiva), il diritto di essere sentite nel processo penale (articolo 10), di ottenere comunicazione in ipotesi di decisioni di non esercitare l'azione penale (articolo 11), di adozione di misure a tutela della vittima da eventuali fenomeni di vittimizzazione secondaria (articolo 12), di accesso al patrocinio a spese dello stato (articolo 13), al ristoro delle spese sostenute e al risarcimento del danno subito (articolo 16).

A tali diritti la direttiva aggiunge quello di protezione, sia fisica che della riservatezza (articoli 18-21 della direttiva) e quello, peraltro già interamente condiviso dall'ordinamento interno, dei minori a beneficiare di particolare protezione anche da vittimizzazione secondaria nell'intera fase del procedimento penale.

Il rafforzamento dei diritti delle vittime di reato non può che essere coerente con gli obiettivi di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il diritto interno, già fortemente orientato a garantire diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato, viene modificato solo marginalmente dal decreto, ritenendosi, all'esito di un capillare lavoro di analisi e di verifica della relativa concordanza, che molte delle disposizioni di tutela previste dalla direttiva siano già presenti e che, per l'effetto, l'ordinamento sia sostanzialmente conforme, fatte salve le specifiche disposizioni introdotte.

La legge riconosce alle persone offese diritti sia nella fase delle indagini preliminari che in fase processuale.

In particolare, si richiamano le seguenti disposizioni:

- codice penale, libro I, titolo IV, Capo IV, articolo 120 e ss., "*Della persona offesa dal reato*" e articolo 185 "*Restituzioni e risarcimento del danno*";
- codice di procedura penale, libro I, titolo VI, articolo 90 e ss., "*Persona offesa dal reato*".

Inoltre, con specifico riferimento alle indagini, alle persone offese spetta il potere di querela per i reati per i quali la legge prevede detta condizione di procedibilità e, comunque, potere di denuncia con riferimento ai casi di reati procedibili *ex officio* (articolo 333 c.p.p.). La persona offesa ha, inoltre, diritto a ricevere avviso del compimento da parte del pubblico ministero di atti irripetibili riconducibili al disposto dell'articolo 360 c.p.p. (accertamenti tecnici irripetibili, quali ad es. autopsia o altre consulenze in relazione a persone, cose, luoghi cose il cui stato è soggetto a modificazioni, suscettibili di mutamento nel tempo o destinate a distruzione per effetto dell'attività di consulenza, come nel caso di analisi chimica, tossicologica o biologica di campioni unici di sostanze).

Alla persona offesa è altresì riconosciuto dall'articolo 335 c.p.p. il diritto ad avere informazioni in merito al procedimento che la riguarda.

Quanto al processo, la persona offesa è destinataria necessaria degli atti introduttivi del giudizio e nell'ambito del medesimo le spettano poteri sia di sollecitazione che istruttori che di esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

Parimenti, la persona offesa è tutelata anche nei casi di acquisizione anticipata della prova durante la fase delle indagini preliminari con le modalità dell'incidente probatorio (articolo 392 c.p.p.).

Tali diritti e facoltà sono riconosciuti alla persona offesa a prescindere da ogni situazione personale di minore età, disabilità fisica o psichica, consentendo la legge che il relativo esercizio venga attribuito ai soggetti che sulla vittima esercitano potestà genitoriali o che comunque ne esercitano i diritti in ragione di specifici provvedimenti del giudice (curatore, cfr. sul punto in particolare l'articolo 120 c.p.).

Quanto all'esercizio dei diritti della persona offesa, la legge (articolo 102 c.p.p.) prevede che la stessa possa nominare un difensore. Analoga difesa tecnica è prevista obbligatoriamente per la parte civile, ovvero la persona offesa che nel giudizio abbia esercitato l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 c.p.



Con l'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, si prevede che, qualora vittime di reato siano soggetti portatori di handicap, persone anziane o altrimenti impediti, in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate, un appartenente alle forze dell'ordine si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere e ricevere la relativa denuncia. Le modalità di attuazione del servizio sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni e prefetture.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente decreto legislativo modifica il codice di procedura penale e le relative disposizioni di attuazione, al fine di integrare il codice di rito con le particolari disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

4) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (norme processuali penali) riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

5) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

6) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione.

7) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

8) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.



PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi attua nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella direttiva della quale costituisce il recepimento.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo oggetto. Risulta aperta procedura di infrazione (n. 4147) limitatamente ai profili di copertura economica relativi alla protezione delle vittime di reati intenzionali violenti, in via di risoluzione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Considerata l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non contiene norme di definizione normativa.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nell'atto normativo sono corretti.



3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il decreto legislativo novella il codice di procedura penale.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono previste abrogazioni, neppure implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'atto normativo in esame non contiene le norme sopra descritte, salva la reintroduzione del vecchio testo dell'articolo 143, comma 2, del codice di procedura penale, inserito nella disposizione di nuova introduzione di cui all'articolo 143-bis del codice di procedura penale.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

9) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 OTTOBRE 2012, CHE ISTITUISCE NORME MINIME IN MATERIA DI DIRITTI, ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2001/220/GAI.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

Lo schema di decreto legislativo si propone di dare attuazione alla delega normativa conferita al governo dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, in particolare dall'articolo 1 nonché dall'allegato B, con riferimento alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Il predetto provvedimento si colloca nel più ampio contesto normativo dell'Unione Europea dedicato alle vittime: tra le molte, la direttiva 2004/80/CE sulla tutela delle vittime di reati intenzionali violenti e la direttiva 2011/36/UE, che sostituisce la Decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, stabilendo norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito della tratta di esseri umani nonché introducendo disposizioni comuni per i vari Stati membri dell'Unione europea.

La direttiva 2012/29/UE si applica trasversalmente a tutte le ipotesi di reato e tutela, quindi, la categoria delle vittime, senza ulteriore specificazione, prevedendo che gli istituti di tutela vengano parametrati sulla condizione personale della vittima (minore età, soggetti altrimenti deboli).

In particolare, la direttiva si propone di garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e non discriminatorie e possano partecipare ai procedimenti penali (articolo 1, paragrafo 1, della direttiva citata).

Essenziale momento di tutela dell'informazione delle vittime è quello relativo alla tutela del diritto delle stesse di comprendere e di essere comprese, sin dal primo contatto con



l'autorità preposta allo svolgimento delle indagini e competente per il processo (articoli 3 e 4 della direttiva), riconoscendo loro il diritto di presentare la denuncia direttamente nella lingua madre ovvero con l'aiuto di un interprete e di ottenere avviso di presentazione della denuncia tradotto in lingua comprensibile (articolo 5).

La direttiva, analogamente ad altre, tutela la vittima anche attraverso l'individuazione di un contenuto minimo di informazioni che la stessa deve ricevere fin dal primo contatto con l'autorità competente, idonee ad orientarla sia nel contesto sociale e dei servizi di assistenza anche medica, che nell'ambito più prettamente processuale (articolo 6 della direttiva).

Si prevede, inoltre, che ciascuno Stato membro garantisca la partecipazione consapevole della vittima al procedimento, attraverso gli strumenti delle traduzioni e dell'interpretariato (articolo 7 della direttiva), l'accesso a servizi di assistenza (articoli 8 e 9 della direttiva), il diritto di essere sentiti nel processo penale (articolo 10), di ottenere comunicazione in ipotesi di decisioni di non esercitare l'azione penale (articolo 11), di adozione di misure a tutela della vittima da eventuali fenomeni di vittimizzazione secondaria (articolo 12), di accesso al patrocinio a spese dello stato, (articolo 13), al ristoro delle spese sostenute e al risarcimento del danno subito (articolo 16).

A tali diritti la direttiva aggiunge quello di protezione, sia fisica che della riservatezza (articoli 18-21 della direttiva) e quello, peraltro già interamente condiviso dall'ordinamento interno, dei minori a beneficiare di particolare protezione anche da vittimizzazione secondaria nell'intera fase del procedimento penale.

Il diritto interno, già fortemente orientato a garantire diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato, viene modificato solo marginalmente dallo schema, ritenendosi, all'esito di un capillare lavoro di analisi e di verifica della relativa concordanza, che molte delle disposizioni di tutela previste dalla direttiva siano già presenti e che, per l'effetto, l'ordinamento sia sostanzialmente conforme, fatte salve le specifiche disposizioni introdotte. Conclusivamente, può legittimamente affermarsi che scopo dello schema di decreto legislativo è quello di adeguare l'ordinamento interno ai livelli minimi in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato che, stabiliti dalla direttiva di cui costituisce attuazione, corrispondono alle istanze di tutela delle vittime, condivise dai paesi dell'Unione e da questi ritenute non derogabili nei singoli Stati membri.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'intervento normativo di cui al decreto legislativo è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi:

- esercitare la delega normativa, recependo le disposizioni della direttiva non già presenti nell'ordinamento interno (nel breve periodo, attesa la scadenza del termine stabilito per il recepimento);
- rafforzare ulteriormente i diritti, gli istituti di assistenza e protezione delle vittime di reato (nel periodo successivo, in ragione della vigenza delle norme introdotte dal decreto).

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Le disposizioni di recepimento incidono sulla materia processuale, prevedendo specifiche disposizioni in merito all'accertamento dell'età della persona offesa, dettagliati obblighi di informazione alla persona offesa, anche relativi ad eventuali evasioni e scarcerazioni dell'autore del reato e sono finalizzati a garantire il diritto della persona offesa, che non parli la lingua italiana, a



una consapevole partecipazione alle indagini e al processo, grazie all'ausilio di interpreti e traduttori.

Ne consegue che indicatori attendibili per la prescritta verifica saranno tutti i dati statistici relativi alle comunicazioni formalizzate, agli accertamenti disposti al fine di determinare l'età della vittima, alle nomine di interpreti e traduttori nell'interesse delle persone offese.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Sono destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio: magistrati, indagati e imputati, difensori, persone offese e parti civili.

Quanto ai magistrati, sia requirenti che giudicanti, gli stessi sono chiamati ad attuare le disposizioni introdotte dallo schema; indagati ed imputati sono destinatari degli effetti dell'intervento in via indiretta in quanto le disposizioni introdotte risultano funzionali alla maggior tutela e consapevolezza della persona offesa, prodromiche ad un più ampio utilizzo dei poteri sollecitatori e di impulso alla stessa riconosciuti.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Non sono state avviate consultazioni precedenti l'intervento in ragione della natura dello stesso, trattandosi di intervento normativo il cui ambito è già delimitato con precisione sia dalla direttiva oggetto del recepimento sia dalla norma della legge di delegazione europea.

L'elevato grado di tecnicità dell'intervento, inoltre, ha indotto a non ritenere efficaci ed utili consultazioni che non potessero garantire la tecnicità della relativa risposta.

Si osserva, inoltre che l'adozione dei testi dei decreti legislativi presuppone sempre un confronto tra tutte le amministrazioni interessate, ciascuna delle quali è portatrice delle istanze proprie del settore di competenza.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma disattesa in quanto l'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge di delegazione europea. A tale considerazione, si aggiunga che l'opzione di non intervento avrebbe vanificato l'opportunità normativa di prevedere istituti di maggiore tutela dei diritti e delle istanze delle vittime di reato e di fornire veste formale alle attività di informazione in favore della vittima già materialmente svolte dalla polizia giudiziaria al momento del primo contatto con la persona offesa.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

L'ambito delle opzioni alternative risulta fortemente ridotto in ragione della natura circoscritta della delega contenuta nella legge di delegazione europea e del principio del minimo recepimento previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della **Legge 24-12-2012, n. 234**, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per il quale "*c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246*".



SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

L'intervento oggetto della proposta non presenta svantaggi, poiché risponde all'esigenza di accrescere gli istituti di tutela della vittima di reato e di consentire alla medesima una fattiva partecipazione al procedimento e al processo penale, senza comprimere il diritto di difesa dell'indagato e le ragioni delle persone offese dai reati.

Gli effetti della nuova disciplina non potranno che essere positivi per le vittime, in primo luogo, ma anche per l'organizzazione e le attività degli uffici giudiziari, trattandosi di misure finalizzate ad accrescere gli utili interventi investigativi e, altresì, a consentire, attraverso gli specifici istituti di comunicazione dell'evasione e della scarcerazione, una pronta azione di prevenzione e contrasto.

Complessivamente, si ritiene che gli svantaggi dell'opzione prescelta, astrattamente correlati agli adempimenti ulteriori posti a carico della polizia giudiziaria e della magistratura, siano meramente apparenti, trattandosi di mera formalizzazione di attività già di fatto svolte sia con riferimento alle informazioni destinate alle vittime che alla possibilità di tradurre gli atti del procedimento.

Quanto ai magistrati e alla polizia giudiziaria, l'intervento normativo in via generale individua strumenti di risoluzione di criticità pratiche (ad es. in caso di dubbio sull'età della vittima), stabilisce protocolli operativi di sostegno alla vittima e, complessivamente, una maggior consapevolezza, da parte di quest'ultima, in ordine allo svolgimento del processo e alle vicende di revoca o modifica relative alle misure restrittive della libertà personale del responsabile del fatto.

Con riferimento agli avvocati difensori delle vittime di reato, gli obblighi informativi introdotti costituiscono garanzie di effettività ed efficacia della difesa.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'eventuale incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese è correlata alla maggiore garanzia e tutela delle vittime, garanzia di giustizia per tutti i



soggetti che possano trovarsi a essere vittima di reato anche in occasione dello svolgimento di attività lavorative o di impresa.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio la polizia giudiziaria, i magistrati requirenti e giudicanti, il Ministero della giustizia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, perché diretto a soggetti specializzati (magistrati, avvocati, ufficiali giudiziari e polizia giudiziaria). Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito *web* del Ministero della giustizia.

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica, mediante la raccolta dei dati relativi ai seguenti parametri:

- numero delle informazioni notificate;
- numero delle nomine di interpreti e traduttori in favore delle persone offese;
- numero degli accessi ai servizi di giustizia riparativa.

Tali dati verranno raccolti e analizzati dal Dipartimento per gli Affari di giustizia, a ciò preposto all'interno del Ministero della giustizia.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non solo previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi e dei provvedimenti di cui alla Sezione 1, lettera C).

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo non è chiamato ad adeguarsi a un livello minimo di regolazione dell'Unione europea, riguardando materia non compresa nelle competenze concorrenti della stessa.

